

## DELIBERA N. 167/10/CSP

**Archiviazione del procedimento n. 2116/ZD avviato nei confronti della società MI communication s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare In tv) per la violazione dell' art. 34, comma 4, d.lgs. 177/05**

### L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002 e, in particolare, il paragrafo 4.4;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 42/10/DICAM/PROC. 2116/ZD datato 05 marzo 2010 e notificato in data 13 marzo 2010, con il quale è stata contestata alla società ML Communication S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare In TV la violazione dell'articolo 34, comma 4, d.lgs. 177/05 per aver trasmesso, in data 10 novembre 2009, dalle ore 16.04.50 alle ore 16.58.26, ripresa dalle ore 17.03.48 alle ore 17.57.28 e dalle ore 18.03.24 alle ore 18,57.59, una televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia; in particolare, nel corso del predetto programma televisivo, i conduttori interloquiscono telefonicamente con diversi utenti, leggendo le carte e rispondendo in diretta alle più disparate domande su amore, lavoro e così via e forniscono consigli al telespettatore non elaborati su base razionale di inferenza statistica, bensì sulla base dell'abbinamento delle date di nascita o delle iniziali del nome dei telespettatori; in sovrapposizione sullo schermo compare l'indicazione di alcuni numeri telefonici "*servizio cortesia 0755000831*", "*consulti con carte di credito 0697742987*", "*090....dalla Germania e dalla Svizzera*", "*linea diretta 0755000731*" e, in particolare la scritta "*televendita: Punto srl Roma 899 in video costo euro 1,80 i.c. da rete fissa*";

RILEVATO che la parte, nel presentare memoria difensiva (prot. n. 20736), in data 07 aprile 2010, ha eccepito la manifesta infondatezza della contestazione sopra menzionata, precisando che:

- a) nei fatti contestati, non si rinviene quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, al fine di sostenere la fondatezza degli addebiti contestati – C.d.S, sez. VI, 09 febbraio 2006, n. 510 –, ossia che la cartomanzia, "*è sanzionata solo quando, a seguito di un'approfondita analisi della fattispecie concreta costituisce manifestazione di vera e propria ciarlataneria ....*";
- b) "*sia il Televideo Rai che il Mediavideo Mediaset hanno diverse pagine dedicate alla cartomanzia in cui si invitano a contattare un numero a valore aggiunto.....anche nella fascia protettissima*", così come "*sono centinaia le emittenti televisive locali che trasmettono la pubblicità di cui trattasi*";
- c) nel corso della trasmissione del programma di televendita in questione non compare alcuna numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e, per di più, si rinviene "*un evidente e palese errore*" nell'atto di contestazione in esame, laddove a pag. 2 viene testualmente affermato "*RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare Casa Italia integra la violazione dell'art. 34, comma 4, d.lgs. 177/05*"; in conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la parte chiede l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame;

RITENUTO che le eccezioni sollevate dalla parte trovano accoglimento; in particolare, si evidenzia che, da una più attenta analisi della fattispecie di programmazione televisiva segnalata, sull'emittente televisiva satellitare In TV, il giorno 10 novembre 2009, nella fascia oraria protetta compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00, è andata in onda una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia, nel corso della quale non sono pubblicizzati servizi telefonici a valore aggiunto in violazione dell'art. 34, comma 4, d.lgs 177 del 2005, nonché del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento, per l'insussistenza della violazione contenuta nell'art.34, comma 4, d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Roma, 15 luglio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola